

Via E. Petrella 19 – 20124 Milano Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201 www.cai.it

Osservazioni sul disegno di legge S. 1054 presentato dal Ministro Calderoli

Il disegno di legge presentato dal Governo reca disposizioni volte al riconoscimento e alla promozione delle zone montane.

Il CAI ritiene doverosa la presenza di disposizioni finalizzate a evitare il progressivo spopolamento delle zone di montagna, alpine e appenniniche.

In esso sono presenti alcune norme che, con lo strumento del credito di imposta, vogliono favorire il trasferimento per motivi di lavoro di personale medico, sanitario e del settore scolastico in comuni montani al fine di garantire pienamente quei servizi essenziali comuni a tutti i cittadini. Sono presenti altresì disposizioni per favorire la creazione di nuove imprese giovanili e il lavoro agile.

Per le materie di stretta competenza del CAI sono presenti norme sui rifugi di montagna (articolo 14) e sulle professioni di montagna (articolo 16).

Per i <u>rifugi di montagna</u> (il CAI, attraverso le proprie Sezioni, ne gestisce oltre 300) è senz'altro positiva la previsione di deroghe legislative per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari minimi, fatto ovviamente salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

I cambiamenti climatici stanno determinando una sempre più progressiva riduzione dei ghiacciai, che, combinata con la carenza di precipitazioni nevose nei periodi invernali, creano problemi di approvvigionamento idrico per i rifugi.

In questi ultimi anni i rifugi sono stati interessati da una sorta di riappropriazione da parte degli enti locali del sedime su cui sorgono, con conseguenti complicazioni sul piano giuridico.

Sarebbe opportuno che il Parlamento, in sede di esame del disegno di legge, prevedesse disposizioni volte a definire un quadro giuridico certo, attraverso disposizioni specifiche (non di semplice deroga) sugli usi civici, atte a tutelare i considerevoli investimenti in termini economici che le Sezioni hanno effettuato soprattutto negli ultimi cinquant'anni sui rifugi.

Bisognerebbe altresì individuare una volta per tutte cosa è un Rifugio! Un presidio territoriale, una infrastruttura vera e propria che svolge numerose attività che vanno oltre ed esulano da quella risto/alberghiera? Sono tutte attività onerose e senza ritorni economici ma fondamentali per una frequentazione consapevole, sostenibile e SICURA della Montagna.

Per noi la definizione di rifugio di montagna dovrebbe essere questa:

- 1. Sono rifugi di montagna i presidi di sicurezza e di ospitalità, non raggiungibili da rotabili aperte al pubblico o da impianti di risalita né prossimi a tali vie di comunicazione.
- 2. Essi consistono in strutture di pubblico interesse, normalmente ubicate in zone disagiate o isolate, a supporto della pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo, dello sci alpinismo, del soccorso alpino e delle altre attività di fruizione sostenibile dell'ambiente montano che assicurano servizi di pernottamento, ristoro e affini.
- 3. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della Difesa e alla condizione che, in ogni caso, ne venga attuata e rispettata la destinazione d'uso definita al comma 1 e al comma 2, gli edifici di proprietà pubblica che, per ubicazione e consistenza, sono destinabili a rifugi di montagna, possono essere concessi in uso a mezzo trattativa diretta a enti pubblici o ad associazioni non aventi scopo di lucro finalizzate all'alpinismo, allo studio, alla



Via E. Petrella 19 – 20124 Milano Tel. 02.205723.1 – Fax 02.205723.201 www.cai.it

protezione e alla pratica della montagna e altresì, attraverso procedure di evidenza pubblica, a persone fisiche o giuridiche.

L'articolo 16 sulle **professioni di montagna**, oltre a una enunciazione formale di riconoscimento del loro ruolo, prevede al comma 2 la possibilità che Strategia per la montagna italiana (SMI) – che, all'articolo 3, individua per linee strategiche le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane – possa "individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane". Ciò appare una formulazione assai complessa, in quanto la materia è sostanzialmente di competenza regionale e la "SMI" potrebbe indicare, alle Regioni e Province autonome, nuove figure professionali che potrebbero confliggere con le normative statali sulle professioni di guida alpina e maestro di sci.

Una sincera preoccupazione del CAI riguarda non solo l'etica nell'andare in montagna nelle sue più svariate forme, ma anche le eventuali <u>responsabilità</u> – civili e penali - conseguenti a incidenti occorsi lungo la rete sentieristica. In taluni casi la Magistratura è stata assai severa nei confronti degli amministratori locali e dei gestori delle aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, *in primis*), tanto da paventare, da parte di questi, l'adozione di ordinanze di chiusura dei sentieri. La effettiva responsabilità dovrebbe sussistere solo in casi di dissesto idrogeologico o di conclamata (cioè più volte conosciuta) caduta di sassi sul sentiero.

Alcune leggi regionali (P.A di Trento, Lombardia, Abruzzo, Sardegna) prevedono una disposizione di salvaguardia, che sarebbe opportuno estendere a tutto il territorio nazionale, la cui formulazione potrebbe essere del seguente tenore:

Art. XX (Principio di autoresponsabilità nelle attività in ambiente montano).

1. Chiunque pratica attività sportive e ricreative in ambiente montano lo fa sotto la propria responsabilità e si assume i rischi connessi alla pratica di tali attività, con esclusione di responsabilità civile da parte di soggetti pubblici o privati, fatti salvi i casi previsti da norme di legge. L'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano.

Documento elaborato dal Comitato Direttivo Centrale CAI anche quale sintesi delle valutazioni raccolte tra i componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo CAI.

Data del protocollo generale CAI.

IL DIRETTORE Dott. Matteo Canali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005